

**REGOLAMENTO INTERNO
DI APPLICAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE**

**ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI AGRICOLI
CONDIFESA MODENA**

TITOLO I^A

Elezione del Consiglio di Amministrazione

ART.1

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 27 e 31 dello Statuto, deve svolgersi mediante la presentazione di apposite liste formate da un numero di candidati pari a quello dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale oggetto di nomina. Le liste devono essere sottoscritte da almeno cinque soci aventi diritto al voto e contenere la dichiarazione di accettazione da parte dei candidati.

Le liste debbono essere presentate non più tardi di cinque giorni prima lavorativi, entro le ore 17,00, di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e debbono indicare nome, cognome e domicilio di ciascun candidato.

La presentazione delle liste, ai sensi di quanto previsto nel presente articolo, non è condizione ostativa alla libera eleggibilità al Consiglio di Amministrazione di qualsiasi socio dell'Associazione che, ai sensi dello Statuto vigente, sia in possesso dei requisiti per l'elezione.

ART.2

Qualora siano votate due liste, sono attribuiti alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti i 2/3 dei seggi del Consiglio di Amministrazione e il rimanente terzo è attribuito alla seconda lista purché abbia ottenuto almeno 10/100 dei voti. Nel caso siano state votate più liste e ciascuna abbia superato 10/100 dei voti, i seggi del Consiglio di Amministrazione, sono attribuiti nella misura dei 2/3 alla lista che ha riportato il maggior numero dei voti, ed il restante terzo alla lista, o suddividendo in proporzione i seggi, alle due liste che seguono nell'ordine dei voti riportati. Qualora uno o più soci, in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di Consigliere di Amministrazione anche se non presenti nelle liste formate ai sensi del presente articolo e di quello precedente, abbiano ottenuto dei voti di preferenza in misura superiore a quelli attribuiti ai soci presenti nelle liste medesime, risulteranno eletti in deroga alle disposizioni del presente articolo in quanto in possesso del maggior numero di preferenze.

In questo caso l'elezione dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione è attribuita nella misura di due terzi alla lista che ha riportato il maggior numero di voti ed il restante terzo alla lista o, suddividendo in proporzione i seggi, alle liste che seguono nell'ordine dei voti riportati.

ART.3

In caso di presentazione di un'unica lista, il socio potrà indicare la sua preferenza a candidati fino al numero dei Consiglieri da eleggere; in caso di presentazione di più liste, il socio potrà indicare la sua preferenza a candidati fino a due terzi dei Consiglieri da eleggere. I candidati per i quali è stata espressa la preferenza si considerano eletti in ragione dei voti ottenuti anche qualora non facciano parte delle liste presentate ai sensi del presente regolamento, in virtù del disposto del precedente articolo 2. Qualora due o più candidati, in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di Consiglieri di Amministrazione, abbiano ottenuto il medesimo numero di voti validi sarà necessario, al fine di determinare il candidato eletto, procedere ad una seconda elezione fra i soli predetti candidati. Risulterà eletto il candidato che nel ballottaggio otterrà il maggior numero di voti validi.

ART.4

Stante il disposto statutario in merito alle procedure di funzionamento dell'Assemblea come previste agli artt. 18 e seguenti dello Statuto l'Assemblea, nella seduta relativa all'elezione dei

membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, provvederà ad eleggere due o più scrutatori soci, scelti possibilmente fra i presentatori delle liste, che coadiuveranno il Presidente dell'Assemblea nelle operazioni di voto.

ART.5

Eventuali reclami contro le liste debbono essere presentati al Presidente dell'Assemblea il quale le sottoporrà all'Assemblea prima dell'inizio delle operazioni di voto.

ART.6

Quando sia riconosciuta l'invalidità dell'elezione di un Consigliere oppure nel caso un Consigliere validamente eletto comunichi espressamente di rinunciare alla carica, resta eletto il candidato escluso che ha ottenuto un maggiore numero di voti validi.

TITOLO II[^]

Funzionamento delle assemblee parziali

ART.7

Le Assemblee Parziali si svolgono con le modalità previste per le Assemblee ordinarie. L'Assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti e/o rappresentati in merito alla scelta della modalità di votazione a scrutinio palese o segreto.

ART. 8

Per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché per la presentazione delle relative liste si richiama integralmente quanto previsto al precedente Titolo I[^]. I candidati di ciascuna lista non possono superare il numero dei delegati eleggibili e devono essere soci aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Non possono essere eletti delegati i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

ART. 9

Per la nomina dei delegati nelle Assemblee Parziali possono essere presentate liste di candidati con le modalità di presentazione e votazione previste al precedente Titolo I[^]. Nel caso in cui non siano state presentate, nei termini di cui al precedente Titolo I[^], liste di candidati, i soci possono eleggere i delegati sulla base di candidature proposte nel corso dell'Assemblea Parziale.

TITOLO III[^]

Contabilità e bilancio

Art 10

Il bilancio preventivo, ove ne venga fissata la predisposizione con delibera dell'Assemblea Generale Ordinaria dell'esercizio precedente, viene redatto, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e dai corretti Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Art. 11

La contabilità ordinaria dell'Associazione dovrà essere tenuta secondo quanto stabilito dagli artt. 2214 e seguenti del C.C., dagli artt. 13 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973. Per quanto concerne la contabilità separata prevista dagli art. 14 e 48 dello Statuto sociale, essa dovrà essere conforme alle disposizioni di legge, prevedendo l'utilizzo di conti correnti bancari dedicati, secondo quanto previsto dalla circolare del Mi.P.A.A.F. del 5 febbraio 2001 prot. N. 100.202.

Il bilancio consuntivo dell'Associazione di cui all'art. 15 dello Statuto vigente, corredato da un'apposita nota esplicativa, viene redatto in conformità a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e dai corretti Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Il bilancio consuntivo della gestione del Fondo per iniziative mutualistiche di cui all'art. 48 del vigente Statuto associativo viene redatto in conformità a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice e dai corretti Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

TITOLO IV^

Assistenza tecnica

ART.12

Per l'attività connessa con la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole e zootecniche e delle strutture aziendali ai sensi di Legge, nonché l'assistenza tecnica e/o organizzativa ai propri soci intesa a promuovere il miglioramento delle loro produzioni agricole di cui all'art. 3 dello Statuto, l'Associazione potrà avvalersi dell'opera di un direttore tecnico e di eventuali altri collaboratori, anche in forma non continuativa e senza rapporto di dipendenza diretta, purché di riconosciuta preparazione ed esperienza.

ART.13

Le forme di assistenza tecnica saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione su indicazione dell'Assemblea Generale mediante apposita delibera come previsto dall'art. 19 dello statuto .